



ASC Le Tre Pievi
Servizi sociali Alto Lario

Allegato 2 al P.T.P.C.T. 2023 – 2025:
Patto di integrità

1. Premessa

L'articolo 1, c. 17 della L. 190/12 stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere in avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità, o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara. Sulla base di tale disposizione normativa, l'A.N.AC., a partire dal PNA 2016 ha negli anni consolidato la disciplina, introducendo i patti di integrità quale misura generale di contrasto del fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione. In particolare, i patti di integrità, o protocolli di legalità, sono definiti nella parte III del PNA 2019-21 quali *“strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici”*.

L'A.N.AC. afferma quindi che:

- l'accettazione di tale sistema di condizioni è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese ad una specifica gara;
- i patti di integrità ampliano e/o rafforzano gli impegni cui si obbliga il concorrente già nella fase precedente la stipula del contratto.

Inoltre, nella Delibera 494/2019, l'Autorità suggerisce l'inserimento in tali patti di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti in materia di conflitto di interessi.

Il PNA 2019 specifica altresì la possibilità di introdurre delle sanzioni nei patti di integrità, a carico dell'operatore economico, sia per il ruolo di concorrente che di soggetto aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

Oltre al quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e delle disposizioni dell'A.N.AC., l'Azienda, nella definizione dei patti di integrità, richiama i seguenti documenti, pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio portale istituzionale:

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT);
- il Codice di comportamento.

2. Patto di integrità

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione della corruzione o di altre pratiche volte ad inficiare il corretto svolgimento delle gare degli appalti banditi dall'Azienda.
2. Il presente patto d'integrità, obbliga l'Azienda e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi elencati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. L'espressa accettazione del patto di integrità costituisce esplicita condizione di ammissione a qualsiasi gara indetta dall'Azienda. Nel caso in cui l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione nonché le imprese ausiliarie di cui si avvale. In caso di subappalto, il patto deve essere accettato anche da soggetto affidatario del subappalto stesso.
4. Il presente Patto vincola le parti per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Articolo 2– Modalità e ambito di applicazione

1. Il patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara, sopra o sotto la soglia comunitaria.
2. Il patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici, durante la fase di svolgimento delle procedure di gara a cui gli operatori economici partecipano.
3. Il patto di integrità regola i comportamenti di ogni soggetto dell'Azienda impiegato nell'ambito della procedura di gara.
4. Una copia del presente documento, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento.

Articolo 3 – Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico che accetta il presente patto di integrità:

- a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di conflitto di interesse con la stazione appaltante, né in altra ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, disciplinata dalla normativa. L'operatore economico si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, il sopraggiungere di qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche presunta;
- b) dichiara di non aver influenzato in alcun modo, e si impegna a non influenzare, direttamente o tramite terzi, la compilazione dei documenti di gara o la procedura allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non offrire, accettare o richiedere - direttamente o tramite terzi - somme di denaro o qualsiasi altra utilità, al fine di agevolare l'aggiudicazione/concessione o il provvedimento da cui ha origine il successivo rapporto contrattuale e la sua esecuzione;
- d) esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione o al provvedimento da cui ha origine il successivo rapporto contrattuale e la sua esecuzione;
- e) nel caso di procedure di gara o comunque comparative, assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale e/o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura e conseguentemente indica, in sede di procedura, soggetti da cui è controllato o che controlla;
- f) assicura, ai sensi della normativa vigente, di non aver consolidato intese o pratiche vietate, restrittive o lesive della concorrenza e del mercato e si impegna a non farlo per il futuro;
- g) segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa nelle fasi di svolgimento della gara da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori dell'Azienda. Al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 c. 51 della L. 190/12;
- h) informa i propri collaboratori e dipendenti, di cui si avvale, degli obblighi recati dal presente patto e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- i) collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti/sub concessione/avvalimenti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- j) acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione dell'Azienda, anche per cottimi e sub-affidamenti;

- k) inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto/sub concessione o comunque derivati e/o esecutivi dei suddetti contratti, accordi, convenzioni con l'Azienda, pena il diniego dell'autorizzazione ove prevista. Tali disposizioni valgono anche per cottimi e sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
- trasporto di materiali a discarica e trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari o noli a caldo;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri;
- l) comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. La medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.;
- m) dichiara di essere a conoscenza che l'Azienda si è dotato di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza e di un Codice di comportamento e di attenersi ai contenuti ivi previsti. Tali documenti, sono liberamente consultabili sul sito internet dell'Azienda, in Amministrazione trasparente.

Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda

1. L'Azienda, per ciascuna gara o pubblico appalto:
 - a) rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e tutti i doveri di comportamento previsti dal presente documento, dal Codice di comportamento e dal d.P.R. 62/13. Qualora vi sia una violazione dei suddetti doveri, l'Azienda avvia tempestivamente i relativi procedimenti disciplinari;
 - b) si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, e 353-bis del Codice penale;

- c) applica la misura di prevenzione alla corruzione relativa al *pantouflage* prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) e nel Codice di comportamento, cui si fa riferimento per ulteriori dettagli;
- d) segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria.
- e) rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza, nella relativa sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale.

Articolo 5 – Sanzioni

1. La violazione del Patto di integrità è decretata dall'Azienda a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente sia quale aggiudicatario o comunque contraente, di uno degli impegni previsti dal presente patto può comportare le seguenti sanzioni:
 - a) l'esclusione dalla gara;
 - b) l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
 - c) l'esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Azienda per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
 - d) l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - e) la responsabilità per danno arrecato all'Azienda nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - f) la segnalazione all'A.N.AC. e all'Autorità Giudiziaria.